Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 105° — Numero 260**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 ottobre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 3 agosto 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1964
registro n. 73 Difesa-Esercito, foglio n. 386

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valore militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

CAMPINI Italo, nato a Milano il 1° maggio 1917, tenente autogruppo Amara — Ufficiale automobilista comandante di autocolonna adibita al trasporto di un battaglione coloniale, inviato in rinforzo ad un reparto impegnato contro forze ribelli preponderanti, per tutta la marcia effettuata di notte ed in terreno insidiosissimo, dava prova di capacità professionale, valore ed audacia non comuni. In alcune fasi della lotta, gareggiava con gli ufficiali dei reparti nel condurre al combattimento gli ascari, rivelandosi nell'occasione trascinatore provetto e di ottima preparazione tattica. — Barghim (Gondar), 6 giugno 1941.

(7868)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 ottobre 1964, n. **947.**

Modificazioni alle aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabiliti dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, sono ridotte ad un quarto per i contratti aventi per oggetto azioni e valori in moneta, in verghe o in divisa estera e ad un decimo per i contratti aventi per oggetto obbligazioni e cartelle degli istituti di credito fondiario.

Le predette riduzioni si applicano altresì ai contratti relativi a titoli analoghi a quelli previsti dal precedente comma siano essi nazionali o esteri.

Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI —
COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 ottobre 1964, n. **948.**

Importazione in esenzione da prelievo di grano e reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste e prodotti da forno esportati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A richiesta degli interessati, può essere accordata la importazione di grano, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione delle paste alimentari, indicate nel successivo articolo 2, e dei prodotti da forno, esportati.

L'importazione di cui al precedente comma è subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su proposta del Ministero del commercio con l'estero, alle condizioni e nei limiti stabiliti d'intesa con i Ministeri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.

Art. 2.

La quantità di grano duro da ammettere all'importazione, col beneficio previsto dall'art. 1, è fissata in chilogrammi 185 per 100 chilogrammi di paste alimentari di 1ª classe, primo rendimento, con contenuto in ceneri non inferiore allo 0,65 per cento e non superiore allo 0,85 per cento sul secco, ovvero per chilogrammi 100 di pasta all'uovo, di pasta con uovo o di pasta glutinata, esportate.

La quantità di grano da ammettere alla importazione, col beneficio del citato art. 1, per i prodotti da forno è rispettivamente di chilogrammi 180 di grano tenero e di chilogrammi 185 di grano duro per ogni 100 chilogrammi di farina o di semola e semolino, contenuti nei prodotti stessi.

Art. 3.

La importazione di grano non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, esportati verso i Paesi membri della Comunità economica europea, è subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento, da corrispondersi secondo i criteri e le misure stabiliti dalle decisioni comunitarie, vigenti alla data dell'esportazione dei prodotti stessi.

Art. 4.

Il diritto alla importazione di grano, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste alimentari e prodotti da forno esportati, si prescrive nel termine di sei mesi dalla data della bolletta doganale di esportazione.

Tuttavia il diritto alla importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro dei suddetti prodotti esportati, nel periodo intercorrente dal 1° luglio 1963 alla data di entrata in vigore della presente legge, si prescrive nel termine di sei mesi da questa ultima data.

Art. 5.

Non sono ammesse al beneficio previsto dall'articolo 1 le merci esportate nei Depositi franchi e nei Punti franchi.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dal 1° luglio 1963.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — TREMELLONI — SARAGAT — COLOMBO — PIERACCINI — FERRARI AGGRADI — MEDICI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 949.

Inclusione dell'abitato di Altavilla Silentina (Salerno) fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 661, emesso nell'adunanza del 15 aprile 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Altavilla Silentina, in provincia di Salerno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 132. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 950.

Inclusione dell'abitato di Brisighella (Ravenna), tra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 798, emesso nell'adunanza del 15 aprile 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Brisighella, in provincia di Ravenna, limitatamente alle zone indicate in tinta gialla e in tinta gialla bordata di rosso nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 128. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 951.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 343 a 348, relativi alla Scuola di perfezionamento in Scienza dell'alimentazione sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 343. — La Scuola di perfezionamento in Scienza dell'alimentazione ha lo scopo di approfondire lo studio dei problemi generali e speciali interessanti l'alimentazione umana con particolare riguardo alla preparazione di personale, atto a soprintendere all'alimentazione di comunità (scuole, collegi, ospedali, forze armate, fabbriche, soggiorni di vacanza, ecc.) di personale direttivo per la ispezione ed il controllo degli alimenti, di tecnologi dell'alimentazione.

Art. 344. — Possono essere iscritti alla Scuola di perfezionamento in Scienza dell'alimentazione i laureati in Scienze biologiche, Scienze naturali, Medicina e chirurgia, Chimica, Farmacia, Medicina veterinaria, Scienze agrarie. Il numero di iscritti alla Scuola è fissato in un massimo di venti iscritti per ogni anno di corso.

Art. 345. — Il corso di studi dura due anni. Esso si configura in un indirizzo biologico ed uno tecnologico. Nel primo anno di corso gli insegnamenti sono comuni ai due indirizzi; nel secondo anno vi sono insegnamenti comuni ed insegnamenti speciali.

Gli insegnamenti sono:

1° *Anno* (comune a tutti gli iscritti):
Dottrina generale dell'alimentazione;
Igiene degli alimenti e legislazione alimentare;
Chimica degli alimenti;
Biochimica della nutrizione;
Istituzioni di statistica metodologica (semestrale);
Istituzioni di tecnologie alimentari (semestrali);

2° *Anno* (insegnamenti comuni ai due indirizzi):
Alimentazione umana;
Geografia degli alimenti e dell'alimentazione (semestrale);
Statistica ed economia alimentare;
Ispezione degli alimenti di origine animale e vegetale;
Alimentazione degli animali domestici e malattie da alimentazione degli stessi.

Insegnamenti speciali

a) Indirizzo biologico:
Istituzioni di patologia generale applicata alla nutrizione umana (semestrale);
Dietetica normale individuale e delle collettività;
Semeiotica delle malattie dell'alimentazione;
Clinica delle malattie dell'alimentazione e dietetica terapeutica.

b) Indirizzo tecnologico:
Microbiologica e chimica delle fermentazioni della industria alimentare;
Istituzioni di fisica tecnica, applicata alle industrie alimentari (semestrale);
Tecnologie alimentari speciali { degli alimenti del mondo animale; degli alimenti del mondo vegetale }

Il Consiglio della scuola stabilirà gli insegnamenti per i quali debbono essere impartite anche esercitazioni. Su deliberazione del Consiglio della scuola potranno tenersi conferenze su argomenti speciali.

Art. 346. — Entro il 15 maggio gli allievi del primo anno di corso debbono presentare al direttore della Scuola richiesta scritta sull'indirizzo (biologico o tecnologico) che intendono seguire.

Le lauree in Chimica ed in Scienze agrarie daranno accesso solo all'indirizzo tecnologico.

Il Consiglio della scuola peraltro, può consentire lo accesso ad un indirizzo diverso da quello consigliato in relazione al diploma di laurea, previo esame integrativo su materie da stabilire dal Consiglio stesso.

Nell'ambito dei singoli indirizzi, il Consiglio della scuola può dichiarare facoltativo qualche insegnamento in relazione al titolo di studio dell'iscritto.

Art. 347. — Del Consiglio della scuola fanno parte: il preside della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, il preside della Facoltà di medicina e chirurgia ed i professori, cui sono affidati i singoli corsi.

Art. 348. — La Scuola conferisce un diploma di perfezionamento in Scienza dell'alimentazione con indirizzo biologico o con indirizzo tecnologico.

Per conseguire il diploma il candidato dopo aver superato gli esami in tutte le materie di insegnamento assegnategli dal Consiglio della scuola, deve presentare e discutere una dissertazione scritta su argomento riguardante la Scienza dell'alimentazione nell'ambito dell'indirizzo prescelto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 130. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 952.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione del territorio del beneficio parrocchiale di Santo Stefano, in Bisignano (Cosenza) con le Parrocchie limitrofe.

N. 952. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di San Marco e Bisignano in data 1° luglio 1963, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione del territorio del beneficio parrocchiale di Santo Stefano, in Bisignano (Cosenza), con le parrocchie limitrofe e il beneficio predetto con lo stesso titolo è stato trasferito in altra Chiesa del medesimo comune dedicata a San Francesco di Paola.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 52. — DI PIETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 953.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Carlo Pepoli », di Bologna.

N. 953. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Carlo Pepoli », di Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 954.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « T. Catullo », di Belluno.

N. 954. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « T. Catullo », di Belluno, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 955.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « L. Orlando », di Livorno.

N. 955. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « L. Orlando », di Livorno, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 956.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Beneficio rettorale della Beata Vergine di Poggio in Castel San Pietro Terme (Bologna).

N. 956. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 21 novembre 1944, integrato con altro del 23 dicembre 1957, relativo alla erezione del Beneficio rettorale della Beata Vergine di Poggio in Castel San Pietro Terme (Bologna) e viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Oratorio Santuario Minore della Beata Vergine di Poggio, comunemente detto « Madonna di Poggio », di Castel San Pietro Terme (Bologna).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 53. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto 1964, n. 957.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralciamento dal patrimonio beneficiario della Parrocchia di Santo Stefano in Pane, vulgo Rifredi in Firenze, di un appezzamento di terreno e dell'attribuzione dello stesso alla Chiesa parrocchiale della B.M.V. Regina della Pace nello stesso Comune.

N. 957. Decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 15 gennaio 1964, col quale dal patrimonio beneficiario della Parrocchia di Santo Stefano in Pane, vulgo Rifredi in Firenze, viene stralciato un appezzamento di terreno ed attribuito alla Chiesa parrocchiale della B.M.V. Regina della Pace nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1964
Atti del Governo, registro n 185, *foglio n.* 111. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1964, n. 958.

Erezione in ente morale della Casa di riposo « Giuseppe Antonello », con sede in San Martino di Lupari (Padova).

N. 958. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa di riposo « Giuseppe Antonello », con sede in San Martino di Lupari (Padova), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1964.

Estensione dell'assistenza E.N.P.A.S. ad alcune categorie di personale che prestano la loro attività presso gli uffici locali, agenzie e ricevitorie postali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 3, lettera *e*), della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 febbraio 1948, n. 147;

Visti i decreti interministeriali 1° gennaio 1949 e 1° luglio 1953, con i quali è stata estesa l'assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ad alcune categorie di dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 211 e la legge 2 marzo 1963, n. 307, che apporta modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale;

Decreta:

Le seguenti categorie di personale che prestano la loro attività presso gli Uffici locali, agenzie e ricevitorie

postali, sono ammesse a fruire delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali:

1) sostituti reggenti di posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o sospensioni dall'impiego per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, indicati dall'art. 65, comma primo, della legge 2 marzo 1963, n. 307;

2) incaricati vincolati da obbligazione personale indicati dall'art. 1, punto 5, della legge 5 marzo 1961, n. 211.

Sono abrogati i decreti interministeriali 1° gennaio 1949 e 1° luglio 1953.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1964

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1964
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 240

(7918)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « Mercato internazionale del tessile e per l'abbigliamento », in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento che avrà luogo a Milano dal 18 al 21 novembre 1964 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(7917)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno, sito in comune di Ronco Scrivia (Genova).

Con decreto interministeriale n. 284. del 4 marzo 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato, del poligono di tiro a segno sito in comune di Ronco Scrivia (Genova), riportato in quel catasto al foglio di mappa n. 25, particelle numeri 169 e 200, della superficie complessiva di mq. 4850.

(8087)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mugnano del Cardinale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Mugnano del Cardinale (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.344.675 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8177)

Autorizzazione al comune di Grottolella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Grottolella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8174)

Autorizzazione al comune di Casalduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Casalduni (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.517.202 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8175)

Autorizzazione al comune di Montefusco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Montefusco (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.640.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8176)

Autorizzazione al comune di Paternopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Paternopoli (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.620.925 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8178)

Autorizzazione al comune di Massa Fermana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Massa Fermana (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8149)

Autorizzazione al comune di Montalto Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Montalto Marche (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.520.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8150)

Autorizzazione al comune di Castelgrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Castelgrande (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8151)

Autorizzazione al comune di Baragiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Baragiano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8152)

Autorizzazione al comune di Avigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Avigliano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.627.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e lIstituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8153)

Autorizzazione al comune di Genzano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Genzano di Lucania (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.196.255 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8154)

Autorizzazione al comune di Castelvetere Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Castelvetere Valfortore (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.890.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8155)

Autorizzazione al comune di San Pancrazio Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di S. Pancrazio Salentino (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.420.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8157)

Autorizzazione al comune di San Nazzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di San Nazzaro (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.276.217 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8156)

Autorizzazione al comune di Sorianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Sorianello (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.851.025 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8158)

Autorizzazione al comune di Miglierina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Miglierina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.600.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8160)

Autorizzazione al comune di Cropani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Cropani (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.967.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8161)

Autorizzazione al comune di Andali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Andali (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.170.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stseso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8162)

Autorizzazione al comune di Comunanza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Comunanza (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8148)

Autorizzazione al comune di Fuscaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Fuscaldo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.778.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8163)

Autorizzazione al comune di Fagnano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Fagnano Castello (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.032.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8164)

Autorizzazione al comune di Spezzano della Sila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Spezzano della Sila (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.550.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuantè ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8165)

Autorizzazione al comune di Roggiano Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Roggiano Gravina (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.999.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8166)

Autorizzazione al comune di Galatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Galatone (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.928.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8168)

Autorizzazione al comune di Squinzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Squinzano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.135.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8169)

Autorizzazione al comune di Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Otranto (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.340.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8170)

Autorizzazione al comune di San Demetrio nei Vestini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di S. Demetrio nei Vestini (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.305.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8167)

Autorizzazione al comune di Valenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Valenzano (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.952.606, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8171)

Autorizzazione al comune di Spinazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Spinazzola (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.234.475 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8172)

Autorizzazione al comune di Capriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Capriglia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.582.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8173)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Magliano Vetere (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.381.558, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 4329 della *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 9 ottobre 1964.

(8109)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione professionale.

Il dott. Antonino Caragliano, nato a Furnari (Messina) il 15 giugno 1932 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dall'Università di Catania il 10 ottobre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(7923)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9937 in data 7 ottobre 1964, l'avv. Mario Battaglini è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria.

(7954)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1964, registro n. 9, foglio n. 262, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Maglio Carmine avverso la mancata conferma in servizio, quale impiegato temporaneo, da parte dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

(7955)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Terza estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1971

Si rende noto che il giorno 20 novembre 1964, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la terza estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000 di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle diciannove serie (dalla 1ª/1971 alla 19ª/1971) dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1971, emessi in base alla legge 27 giugno 1961, n. 543, e decreto ministeriale 12 dicembre 1961.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 14 ottobre 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(8272)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 202

Corso dei cambi del 20 ottobre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,84	624,85	624,85	624,85	624,86	624,85	624,85	624,86	624,86
$ Can.	581,18	581,10	581,10	581,35	580,25	581,30	581,15	581,25	581,30	581,40
Fr. Sv.	144,80	144,78	144,78	144,785	144,75	144,79	144,785	144,77	144,80	144,79
Kr. D.	90,18	90,16	90,19	90,1725	90,20	90,18	90,16	90,20	90,18	90,18
Kr. N.	87,20	87,20	87,22	87,20	87,25	87,20	87,18875	87,20	87,21	87,21
Kr. Sv.	121,05	121,14	121,15	121,15	121 —	121,09	121,15	121,05	121,09	121,07
Fol.	173.66	173,68	173,68	173,675	173,65	173,65	173,675	173,65	173.67	173,67
Fr. B.	12,59	12,592	12,5950	12,5925	12,5875	12,58	12.5925	12,58	12,59	12,595
Franco francese	127,48	127,47	127,50	127,485	127,50	127,50	127,475	127,50	127,50	127,50
Lst.	1738,91	1738,90	1738,70	1738,80	1739 —	1738,95	1738,75	1739 —	1738,95	1738,90
Dm. occ.	157,21	157,24	157,215	157,2425	157,235	157,22	157,2475	157,20	157,22	157,23
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,189	24,15	24,19	24,188	20,20	24,19	24 19
Escudo Port.	21,68	21,68	21,68	21,685	21,80	21,68	21,67875	21,68	21,68	21,68

Media dei titoli del 20 ottobre 1964

Rendita 5 % 1935	103,75
Redimibile 3,50 % 1934	98,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	93,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	92,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,625
Id 5 % (» 1° aprile 1969)	99,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,925
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,60
Id. 5 % (» 1° ottobre 1973)	99,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 ottobre 1964

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	581,25
1 Franco svizzero	144,785
1 Corona danese	90,166
1 Corona norvegese	87,194
1 Corona svedese	121,15
1 Fiorino olandese	173,675
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,48
1 Lira sterlina	1738.775
1 Marco germanico	157,245
1 Scellino austriaco	24,188
1 Escudo Port.	21,682

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 21 ottobre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,83	624,86	624,85	624,85	624,85	624,85	624,85	624,85	624,86
$ Can.	581.25	581,10	581 —	581,175	580,25	581,35	581,125	581,30	581,35	581,25
Fr. Sv.	144,79	144,79	144,82	144,788	144,75	144,78	144,78625	144,77	144,78	144,79
Kr. D.	90,17	90,14	90,17	90,145	90,15	90,17	90,145	90,18	90,17	90,17
Kr. N.	87,20	87,20	87,22	87,21	87,20	87,20	87,2075	87,20	87,20	87,20
Kr. Sv.	121,12	121,11	121,12	121,11	121,05	121,15	121,095	121,10	121,15	121,05
Fol.	173,68	173,69	173,70	173,7075	173,65	173,66	173,705	173,65	173,67	173,66
Fr. B.	12,59	12,592	12,5950	12,5935	12,5875	12,59	12,5927	12,58	12,59	12,595
Franco francese	127,49	127,49	127,50	127,50	127,45	127,48	127,505	127,50	127,48	127,48
Lst	1738,86	1739,05	1738,90	1739,125	1738,75	1738,80	1739,05	1738,90	1738,80	1739 —
Dm. occ.	157,39	157,25	157,25	157,255	157,25	157,24	157,245	157,22	157,24	157,25
Scell. Austr	24,19	24,19	24,19	24,1875	24,15	24,18	24,186	24,19	24,18	24,19
Escudo Port.	21,68	21,68	21,68	21,685	21,80	21,68	21,67875	21,68	21,68	21,68

Media dei titoli del 21 ottobre 1964

Rendita 5 % 1935	103,625
Redimibile 3,50 % 1934	98,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	93,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	92,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,725
Id. 5 % (» 1° ottobre 1973)	99,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 ottobre 1964

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	581,15
1 Franco svizzero	144,787
1 Corona danese	90,145
1 Corona norvegese	87,209
1 Corona svedese	121,102
1 Fiorino olandese	173,706
1 Franco belga	12,593
1 Franco francese	127,502
1 Lira sterlina	1739,087
1 Marco germanico	157,25
1 Scellino austriaco	24,187
1 Escudo Port.	21,682

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di 2° grado per il Canale emiliano romagnolo, con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12358/12126 in data 6 ottobre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di 2° grado per il Canale emiliano romagnolo, con sede in Bologna, deliberato in data 9 luglio 1963 dal Consiglio dei delegati dell'Ente.

(8008)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della media valle del Bradano, con sede in Matera.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12201 in data 7 ottobre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della media valle del Bradano, con sede in Matera, deliberato dal commissario governativo in data 26 luglio 1963.

(8010)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Metaponto, con sede in Matera

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12204/13106 in data 7 ottobre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Metaponto, con sede in Matera, deliberato dal commissario governativo in data 26 luglio 1963.

(8009)

Pesca delle tinche nel lago di Campotosto (L'Aquila)

Con decreto ministeriale 28 settembre 1964, è stato disposto che, fino al 31 dicembre 1970, nel lago di Campotosto (L'Aquila) è permessa la pesca della tinca in ogni tempo, purchè abbia raggiunta la lunghezza minima di centimetri quindici.

Durante il mese di giugno, periodo di normale divieto di pesca di detta specie ittica, le tinche pescate nel suddetto lago possono essere commerciate soltanto nella provincia di L'Aquila; parimenti è limitato alla stessa Provincia il commercio di quelle pescate negli altri mesi che non abbiano raggiunto la lunghezza di centimetri venti, prevista dall'art. 16 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486.

Ogni spedizione, comunque effettuata, deve essere accompagnata da un certificato, rilasciato dalle autorità locali, dal quale risulti che le tinche sono state pescate nel lago di Campotosto.

(7951)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a ventitre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 28 aprile 1948, n. 1141, e legge 30 gennaio 1957, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 356;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 24 gennaio 1962, n. 46;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Considerato il fabbisogno di personale del ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, in relazione alle esigenze di servizio, alle vacanze esistenti nel ruolo organico ed a quelle che si verificheranno nel prossimo semestre per collocamenti a riposo (art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, terzo comma);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventitre posti di vice ragioniere in prova (coefficiente 202), nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Uno dei predetti posti è riservato a favore degli aspiranti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca. Il posto riservato che non venisse coperto dagli aspiranti predetti, sarà conferito ad altro aspirante risultato idoneo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di ragioniere, con esclusione di ogni altro titolo di studio.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso del titolo di studio di cui sopra, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche e statuta non inferiore a mt. 1,60;

g) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato. Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alle Procure della Repubblica che estendono la loro giurisdizione nel Comune in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio e la loro abituale residenza.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalle Procure anzidette.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto. Gli impiegati delle carriere esecutive dovranno dichiarare, oltre il titolo di studio posseduto, anche la loro qualifica e l'Amministrazione presso la quale prestano servizio;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti ed imperfezioni fisiche ed avere statuta non inferiore a m. 1,60;

8) di non avere riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

11) se intendono sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca e concorrere così anche al posto riservato di cui all'art. 1 del presente decreto.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero in decadenza all'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. La dichiarazione di cui al n. 6 del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di cinque anni, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di

famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Agli effetti del limite di età non viene computato inoltre, per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

e) nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

f) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

f-bis) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli *impiegati civili di ruoli organici, dei corrispondenti ruoli* aggiunti e degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 4, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno sucessivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, numero 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano quando essi contrassero l'invaidità;

e) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratte per causa di servizio;

l) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f*) e *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra; dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la loro qualità;

m) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

n) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

p) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta bollata, con la indicazione dei giudizi complessivi o delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

r) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita almeno da 7 figli *viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;*

t) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

u) i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sa-

ranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i 18 anni di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di Stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato su carta bollata dal segretario della Procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a mt. 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente tra l'altro, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, la dichiarazione che l'invalido per la natura ed il grado della invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso: colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente su carta bollata se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco su carta bollata e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva su carta bollata e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana, 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti di cui al n. 7) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria i quali appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 1;

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 6;

4) dichiarazione di cui al n. 8 del precedente art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza.

mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

Il concorso si svolgerà mediante esame, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nelle relative norme di esecuzione.

L'esame consterà di tre prove scritte, di una prova orale e di una facoltativa di lingua tedesca.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

1) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;
2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
3) ragioneria e matematica applicata.

Le prove orali avranno per oggetto le materie delle prove scritte ed inoltre:

1) elementi di statistica con particolare riguardo alla statistica carceraria;
2) regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena;
3) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
4) legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà fatta la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato in quella orale.

I candidati che intendono partecipare alla prova facoltativa di lingua tedesca dovranno sostenere una prova scritta e una orale su tale materia, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano al tedesco e dal tedesco all'italiano, scelti dalla Commissione esaminatrice, con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie ed avrà luogo in Roma, in giorno non festivo successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie indicate nel presente articolo. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

La prova orale di lingua tedesca è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua tedesca. Sono ammessi a sostenere detta prova orale i concorrenti dichiarati idonei nella prova scritta di lingua tedesca semprechè abbiano superato anche le prove scritte obbligatorie.

La prova orale di lingua tedesca ha luogo nello stesso giorno in cui il candidato sostiene la prova orale obbligatoria, purchè abbia conseguito l'idoneità prevista dal sesto comma del presente articolo.

Nella valutazione, sia della prova scritta che di quella orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato senza attribuzione di voto.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora espressamente lo richiedano, possono avvalersi della facoltà loro concessa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Limitatamente al giudizio su tale prova, alla Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà aggregato un esperto in lingua tedesca.

Gli esami scritti del concorso si svolgeranno in Roma, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca, prevista dal precedente art. 8, conseguono la nomina, nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa di lingua tedesca non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1964
Registro n. 12 Grazia e giustizia, foglio n. 126. — GALLUCCI

ALLEGATO

(Schema di domanda da redarsi su carta bollata possibilmente dattilografata e da presentarsi alla Procura della Repubblica che estende la propria giurisdizione nel Comune di residenza dell''aspirante).

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale istituti di prevenzione e pena - Ufficio I - ROMA.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a ventitre posti di vice ragioniere in prova, coefficiente 202, nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1964.

Dchiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo (1) . . . . ;

b) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . .
conseguito presso . . . . .
. nell'anno scolastico . . . . . .,

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del Comune . . . . oppure (2) . .,

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (3) .,

f) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche ed ha statura di mt. . . oppure (4) .,

g) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (5) .,

h) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a: .,

l) intende sostenere la prova di lingua tedesca ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando (6) . .,

m) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (7) .

Data . . . .

Firma (8)

---

(1) indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 4 del bando di concorso che danno diritto alla eventuale elevazione del limite di età prescritto in anni 32;

(2) in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi;

(3) nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti;

(4) indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione;

(5) indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) i candidati che intendano sottoporsi anche alla prova facoltativa di tedesco, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso;

(7) indicare la quantità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

(8) alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(7806)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami per la nomina a posti di segretario comunale capo di 1ª classe vacanti nelle segreterie comunali della classe 3ª indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1964, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 206 del 24 agosto 1964.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per la nomina a posti di segretario comunale capo di 1ª classe vacanti nelle segreterie comunali della classe 3ª indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 24 agosto 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (Quartiere Trastevere) alle ore 8 dei giorni 22, 23 e 24 aprile 1965, anzichè nei giorni 28, 29 e 30 gennaio 1965.

(8360)

Avviso di rettifica

Il terzo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 3 agosto 1964, riguardante: « Concorso per titoli ed esami, per la nomina a sei posti di segretario comunale capo di prima classe vacanti nelle segreterie comunali della terza classe », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 24 agosto 1964, viene come appresso rettificato: « La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi ».

(8359)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentacinque posti di ingegnere, in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Le prove scritte del concorso per esami a trentacinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette — Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione — indetto con decreto ministeriale 23 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1964, registro n. 5 Finanze, foglio n. 8, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 23 marzo 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4) nei giorni 9, 10 e 11 novembre 1964, alle ore 8.

(8373)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di montatore aggiustatore, indetto con decreto ministeriale 6 settembre 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 8 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro dell'anno 1964, pubblica il decreto ministeriale 30 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1964, registro n. 21, foglio n. 8, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di montatore aggiustatore, indetto con decreto ministeriale 6 settembre 1962.

(7971)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di fresatore, indetto con decreto ministeriale 6 settembre 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 8 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro dell'anno 1964, pubblica il decreto ministeriale 6 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1964, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 9, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di fresatore indetto con decreto ministeriale 6 settembre 1962.

(7972)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.